

Prefazione

«Gli occhi del Granduca»: il titolo del libro trae ispirazione – come chiarisce bene Daniele Edigati stesso¹ – da una massima del latino curiale e cancelleresco, spesso ricorrente (e da lui sovente incontrata) negli atti del fiorentino Magistrato degli Otto di Guardia e Balìa, per cui «plus videtur oculi(s) quam oculo»: si vede di più con molti occhi, che con un occhio solo.

Una massima, invero, *in sé* non molto perspicua, che certamente non si dimostra partecipe del raffinato scientismo linceo e della connessa mistica dell'acume visivo, che si va affermando in età seicentesca nel mondo delle accademie²; essa pare piuttosto essere nata in mezzo alle verità quotidiane e scontate delle certezze di mestiere, ed essersi poi distillata al banco dei notaî, tra i «tavolaccini» e gli altri famigli³ di quello stesso Magistrato degli Otto, da cui si amministra la giustizia criminale del Granducato di Toscana.

Una massima, in realtà, che dimostra soprattutto *per sé*, per il suo riscontro con l'esperienza pregressa della prassi, di essere il prodotto avvalorativo postumo – al modo, quasi, di una *Feststellung*, di una mèra constatazione – dei risultati di un processo pratico percepito come già attivo da tempo nella storia.

A prima vista, infatti, si tratta soprattutto di un aforisma tendenzialmente rivolto a legittimare e giustificare l'apparato *già preesistente* dei molti serventi l'istituzione politica, in quanto essi rappresentano nel loro complesso il dato di un'*universitas* funzionale e strumentale, addetta nel tempo a garantire l'efficienza della macchina statale ed a supplire altresì, con la moltitudine dei suoi appartenenti, alla fisica incapacità del Principe a garantire ovunque la sua contemporanea presenza di controllo e di governo: ad essere, insomma, l'occhio solo che tutto vede.

Il brocardo, quindi, non rappresenta soltanto il moralistico, un po' ovvio e semplicistico sedimento di lettura, che è stato più volte raccolto in quella folta schiera di atti, memorie e *dossiers* di cancelleria, che Daniele Edigati ha esplorato in un lungo itinerario attraverso gli archivi giurisdizionali della Toscana granducale, da lui assiduamente visitati al fine di

¹ Più oltre, a p. 13.

² Ad opera, soprattutto, di Federico Cesi, e della fondazione da lui procurata dell'Accademia dei Lincei [M. MAYLENDER, *Storia delle accademie d'Italia*, vol. 3, Bologna, L. Cappelli Edit. Tip., 1929, pp. 430-503; A. DE FERRARI, v. Cesi, Federico, in «Dizionario biografico degli italiani», 24, *Cerreto-Chimi*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana (Soc. Graf. Romana), 1980, pp. 256-8].

³ Cfr., per l'uso di simili denominazioni d'ufficio e funzione, B. VARCHI, *Storia fiorentina: con i primi quattro libri e col nono secondo il codice autografo, pubblicata per cura di G. Milanese*, Firenze, Le Monnier (Biblioteca nazionale economica), II, p. 256 [1530]; G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Bologna, Forni, 1966 (Ripr. facs. dell'ed. Firenze, Le Monnier, 1881), p. 1169.

comporre, in un disegno estremamente convincente e dettagliato, il quadro della giustizia criminale nel Seicento medico.

Si tratta, piuttosto, del primo, corposo frammento dei rudimenti di una vera e propria ideologia d'apparato, che ha percorso tutto il periodo della cultura barocca, depositando nell'immagine degli «occhi del Principe» (e, conseguentemente, per via metaforica, in quella dell'annesso strumento dell'occhiale)⁴ una concreta ed efficace rappresentazione e giustificazione, sia delle istanze di costruzione istituzionale e di strumentazione burocratica in cui quell'idea stessa di Principato si sostanziava, sia anche dell'attitudine pratica dell'intelletto umano a costruirsi un mezzo intellettuale di comprensione e di interpretazione della prassi politica.

* * *

Cresceva, infatti, negli stessi incunaboli della nascente mentalità borghese, nel commercio e nella circolazione dei libri stampati⁵, dei romanzi barocchi⁶ e finanche della letteratura di devozione, una scala comune di valori culturali e ideologici⁷, che trovava espressione in massime, immagini, convinzioni dalla forte diffusione sociale e dall'immediata presa evocativa.

S'incontra la consapevolezza dell'avvenuta omologazione di un simile circuito fin nelle dotte pagine del gesuita Daniello Bartoli, storiografo della Compagnia ed acuto osservatore e studioso di scienze naturali: il quale, appunto riferendo di sue osservazioni scientifiche, avrebbe parlato di certi ragni da lui osservati al microscopio (appunto un occhiale⁸), e sco-

⁴ Per un significativo uso della metafora dell'«occhiale politico», addotta ad esprimere «la lezione delle istorie», che ha appunto «virtù di convertire in tanti Macchiavelli quelli che vi attendono con l'occhiale politico», cfr. T. BOCCALINI, *Ragguagli di Parnaso*, Cent. I, ragg. 89, nr. 2 [cfr. T. BOCCALINI, *De' ragguagli di Parnaso del signor Trajano Boccalini romano. Centuria prima [-seconda]*, In questa decima impressione da infiniti errori diligentemente espurgata, In Amsterdam, appresso Giouanni Blaeu, 1669, I, p. 415; T. BOCCALINI, *Ragguagli di Parnaso e pietra del paragone politico*, a cura di G. RUA, Bari, Laterza e figli, 1910-2, I, p. 327 (Scrittori d'Italia)].

⁵ E. EISENSTEIN, *The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe*, tr. it., *La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento*, Bologna, 1985, pp. 278 ss. in particolare.

⁶ M. MUSCARIELLO, *La società del romanzo. Il romanzo spirituale barocco*, Palermo, 1979; *Sul romanzo seicentesco, Atti dell'Incontro di studio di Lecce (29 novembre 1985)* a cura di G. RIZZO, «Pubblicazioni del Dipartimento Filologia Linguistica e Letteratura dell'Università di Lecce», p. 4.

⁷ Che poi sarebbe stato determinato dall'instaurarsi di un vero e proprio circuito di mentalità e di ideologia, interno al pubblico 'generale' (e non più soltanto particolare, cioè corporativo e professionale, come nel medioevo) della massa dei lettori, formatosi in conseguenza dell'avvento della stampa e della contemporanea diffusione di un processo di alfabetizzazione sempre più vasto: H. J. GRAFF, *Storia dell'alfabetizzazione occidentale. I. Dalle origini alla fine del Medioevo*, Bologna, 1991, pp. 176 ss., in particolare; P. BURKE, *History and social Theory*, Ithaca N. Y., 1996, pp. 91 ss., 94 in particolare; ma vedi anche J. LE GOFF, 'Les mentalités', in J. LE GOFF - P. NORA, *Faire de l'histoire*, Paris, 1974, III, pp. 76-90.

⁸ Il microscopio sarebbe stato appunto definito «un occhialino per vedere da vicino le cose minime» da Galileo Galilei in una sua famosa lettera allo stesso Federico Cesi [G. GALILEI, *Le opere ... nuova rist. dell'ediz. naz.*, Firenze, G. Barbera, 1968 (rist. dell'ediz. naz. del 1890-1909 curata da A. FAVARO), XIII, p. 264, *Lettera di Galileo Galilei a Federico Cesi*, Firenze, 23 settembre 1624]; Galileo avrebbe inventato insieme microscopio e cannocchiale, almeno secondo la *vulgata* celebrativa della letteratura più risalente [G. TARGIONI TOZZETTI, *Notizie degli aggrandimenti delle scienze fisiche accaduti in Toscana nel corso di anni LX del secolo XVII...*, Firenze: si vende da Giuseppe Bouchard libraio in Mercato nuovo, 1780, I, §§ xxxiv e xxxv, pp. 62 ss.; *cui conf.* G. B. DE' NELLI, *Vita e commercio letterario di Galileo Galilei nobile e patrizio fiorentino ... scritta da Gio. Batista Clemente De' Nelli...*, Losanna, 1793, I, vii, p. 270].

perti avere « in capo ... chi sei e chi otto vivacissimi occhi ..., sì che paiono far loro al capo una corona d'occhi; che oh quanto meglio starebbe a' prìncipi che non quella di gioie per cui non si veggono dopo le spalle!»⁹.

Sicché l'occasione d'osservazione naturalistica si risolveva nel Bartoli in un ammaestramento etico dalle forti coloriture pratiche, forse occasionale ma certamente sentito, e da lui sintetizzato nella considerazione (e anche nell'auspicio) che il potere dei Principi dovesse armarsi di un'efficiente ispezione politica, di un'adeguata corona di occhi, che aiutasse il sovrano a guardarsi le spalle dalle insidie della sua attività di controllo e di guida pubblica.

La pratica di governo, così, entrava inopinatamente nelle pieghe del discorso d'analisi scientifica, condottavi dalla logica stessa del normale senso comune¹⁰, e ne volgeva i contenuti verso i lidi dell'ideologia istituzionale: quegli occhi di cui si parlava, inutile dirlo, erano per l'appunto i funzionari ed i servitori del Principe¹¹, che operavano in seno all'apparato pubblico.

Sempre più diffusa e consapevole era, poi, la convinzione che il potere del Principe stesso risiedesse essenzialmente nella molteplicità ispettiva di coloro che ne rappresentavano e diffondevano l'immagine e ne esercitavano al contempo ed in concreto la forza di coazione legittima.

Così come le metafore dell'occhio e dell'occhiale parevano per conto loro specializzarsi, nella nascente letteratura del consumo di massa, per esprimere e rappresentare le funzioni di sorveglianza e d'informazione – in definitiva di polizia – che si mobilitavano a sostegno del potere principesco¹².

Simili metafore antropomorfe dell'istituzione politica non erano, a dire il vero, una moderna novità: già n'avevano fatto uso i testi della Scolastica giuridica e della Giurisprudenza del Diritto Comune¹³ e, per stare all'ambito degli uomini di segreteria e d'apparato, lo

⁹ D. BARTOLI, *La ricreazione del sauo in discorso. Con la natura, e con Dio. Libri due del padre D. Bartoli della Compagnia di Giesù. ...*, Venetia, appresso N. Pezzana, 1669, l.xi.[8], p. 208.

¹⁰ Per l'importanza del τὸπος filosofico del *senso comune*, cfr. MONTORZI, *Processi istituzionali: episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo: saggi e documenti*, Padova, CEDAM, 2005, pp. 341 ss.

¹¹ Per una prima trattazione di questi temi, mi si consenta di rinviare ancora a MONTORZI, *Processi istituzionali*, cit., pp. 279 ss.

¹² Sul processo d'interazione che allora s'instaurò tra i rinnovati modi della comunicazione culturale, potenziati e trasformati dalle tecniche di moltiplicazione e diffusione testuale conseguenti all'avvento della stampa, e le corrispondenti tipologie letterarie, dopo il classico W. BENJAMIN, *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: Drei Studien zur Kunstsoziologie* (18. Aufl., Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, p. 29 in particolare), cfr. W. J. ONG, S. J., *Rhetoric, Romance and Technology. Studies in the Interaction of expression and culture*, Ithaca and London, 1990, Cornell University (2.nd Printing), pp. 21 ss. in particolare; mi si consenta anche di rinviare alle considerazioni svolte in M. MONTORZI, *Processi istituzionali*, p. 292, nt. 1; cit., p. 366, ntt. 4-6.

¹³ Ove influenze canonistiche (c. 41, *In apibus*, C. 7. q. 1) e suggestioni aristoteliche (xii. *Metafis.*, 1071b) confluivano ad animare la polemica di un Oldrado da Ponte contro la tradizione degli organismi consolari ed assembleari, che avevano determinato la sclerosi delle costituzioni cittadine in età comunale. La moltitudine discorda era soltanto un peso che doveva essere ridotto ad unità per conservare integra l'istituzione politica, giacché «...multis ...existentibus in universitate, seu multitudine paribus rectoribus, et unoquoque id quod sibi foret delectabile providente, multitudo ipsa de facili dispergetur, et universitas subsistere non posset». Sicché – al modo del corpo umano, dove c'è un solo capo che dirige – nel corpo politico deve raggiungersi l'unità sotto la guida di un solo Principe; per questo, infatti, il diritto canonico proibisce «ne una eademque civitas sive dioecesis diversos haberet pontifices, tanquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum ...» (OLDRADO DA PONTE, *Consilia*, 94, *Eleganter circa negotium*, nr. 8 in fi. – 9, fo. 33 rb-va, ed. Lugduni 1550).

stesso Francesco Guicciardini avrebbe più tardi insistito nel dire che i rappresentanti del Principe, i suoi *nuncii* e «gli imbasciatori, sono l'occhio e l'orecchio degli Stati»¹⁴.

Ma ora tali massime parevano attingere, nella diffusione e banalizzazione che se ne faceva nell'uso pubblico e nell'implicito contenuto ideologico che loro ne conseguiva, un dettaglio di determinazione semantica e di consapevolezza politica ben più efficace.

Ne fan fede – sempre per restare nel campo degli autori non togati fin qui considerati – anche le press'a poco contemporanee pagine dei *Ragguagli di Parnaso* di Traiano Boccalini¹⁵, che avevano già potuto esprimere in maniera palese, pur nei limiti della chiave di simulazione allegorica imposta dal loro contesto letterario, i contenuti di consapevolezza istituzionale ed il valore effettivo della metafora politica dei molti occhi.

Il Boccalini narrò, infatti, d'Argo, del mostro mitico ricoperto di cento e più occhi¹⁶, che addirittura – a detta almeno delle sue pagine immaginose e rutilanti – avrebbe offerto i proprî servigî di vigilanza ai Rettori della Repubblica veneta, e quelli se ne schermirono e «gli fecero dono di una borsa piena di molte migliaia di zecchini, co' quali gli dissero che remuneravano la buona volontà che aveano veduta in lui; ma che dell'opera non avevano bisogno, poiché per guardar la pudicizia della Libertà loro, oltre il castissimo genio di quella signora, non i cento di lui, ma che solo *bastavano i sei occhi del vigilantissimo e tremendo magistrato dei tre inquisitori di Stato*»¹⁷.

I veri occhi dell'istituzione politica, insomma, erano i magistrati ed i pubblici inquisitori, ed era in definitiva l'inquisizione criminale l'occhiuta attività, che sola garantiva allo Stato sicurezza, autonomia e sopravvivenza.

E, proprio in quello stesso torno di tempo, non sarebbero mancate consapevoli indicazioni di analogo contenuto ideologico.

L'audace proto-romanzo epistolare dal titolo «*Il corriere svaligiato*»¹⁸, scritto per la penna intemperante e caustica di un giovane scrittore libertino dalla vita breve e tragica, Ferrante Pallavicino¹⁹, avrebbe, infatti, insistito anch'esso sulla centralità del tema dell'ispezione

¹⁴ F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, I.ii.3, ed. S. SEIDEL MENCHI, introd. F. GILBERT, Torino, Einaudi, 1971, III, p. 1505 ("I millenni").

¹⁵ T. BOCCALINI, *Ragguagli di Parnaso*, Cent. 1, ragg. 42, «*Argo si proferisce ai duci di Vinegia di guardar la pudicizia della serenissima Libertà loro, e non è accettato*», ed. Amsterdam, appresso Giouanni Blaeu, 1669, I, p. 193; ed. G. RUA, Bari, Laterza e figli, 1910-2, I, p. 158 (Scrittori d'Italia).

¹⁶ OVIDIUS NASO, *Met.*, I, 625, «centum luminibus cinctum caput Argus habebat»; Publius Papinius Statius, *Sylvae*, IV *Somnus*, «... non si mihi lumina mille, / quae sacer alterna tantum statione tenebat / Argus et haud umquam vigilabat corpore toto».

¹⁷ T. BOCCALINI, *Ragguagli di Parnaso*, Cent. 1, ragg. 42; il corsivo è aggiunto; ed. Amsterdam, appresso Giouanni Blaeu, 1669, I, p. 193; ed. G. RUA, Bari, Laterza e figli, 1910-2, I, p. 158 (Scrittori d'Italia).

¹⁸ F. PALLAVICINO, *Il corriere svaligiato con la Lettera dalla prigionia, aggiuntavi La semplicità ingannata di suor Arcangela Tarabotti*, a cura di A. MARCHI, Parma, Università di Parma, 1984, lett. 8, § 6 («Archivio barocco», 1); ora anche disponibile in rete, all'indirizzo: http://www.liberliber.it/biblioteca/p/pallavicino/il_corriere_svaligiato/pdf/il_cor_p.pdf e all'indirizzo <http://www.intratext.com/IXT/ITA1315/>.

¹⁹ Il quale avrebbe infine, nel 1644, a soli ventinove anni, avuto il capo mozzato come apostata ed eresiarca, a compimento della propria breve e maledetta esistenza di fiero e sprezzante oppositore del papato barberiniano (*Vita di Ferrante Pallavicino, scritta dall'Aggirato, accademico incognito*, in F. PALLAVICINO, *Opere scelte di Ferrante Pallavicino, cioè, Il diuortio celeste. Il corriere svaligiato. La bacinata. Dialogo tra due soldati del duca di Parma. La rete di vulcano. L'anima. Di nuouo ristampato, corretto, et aggiuntoui la vita dell'autore, e la continuatione del corriere*, Villafranca [Genève], 1660; B. CROCE, *Aneddoti di varia letteratura*, 2. ed. interamente riveduta dall'autore, Bari, Laterza, 1953-4, v. 2, § LXXXI, pp. 201-5, *Ferrante Pallavicino* ("Scritti di storia letteraria e politica", XLI); L. FASSÒ, v. *Pallavicino, Ferrante*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1932, 26, pp. 124-5.

politica e, quindi, avrebbe parlato ancora degli «occhiali, molto necessari ad un Principe, il quale deve veder molto e vuole scuoprire il tutto a suo grado»²⁰.

Né una simile capacità d'indagine e controllo procedeva soltanto ed esclusivamente dal Principe e dall'istituzione politica verso il pubblico dei soggetti giuridici e dei sudditi politici: perché, per una simmetria ch'era imposta dal presupposto naturalistico contenuto nella stessa metafora visiva, anche lo Stato e la persona stessa del Principe erano, in modo analogo, in vista di tutti e, quindi, liberamente analizzabili ed osservabili anche dalle persone più semplici.

La scienza politica – lo certificava ancora il solito Traiano Boccalini nel suo formale tacitismo, dissimulando in esso la sua sostanziale memoria delle pagine di Machiavelli²¹ – poteva dunque nascere, perché erano a tutti disponibili degli «occhiali politici» che potevano essere posti al naso anche «delle persone semplici, di modo assottigliavano loro la vista, ... che alle genti mostravano la pura essenza e la qualità degli animi de' precipi, quali essi era»²².

Quegli strumenti ottici avevano dunque anche, nel loro giro d'evocazione simbolica e ideologica, uno specifico e consapevole effetto secolarizzatore.

* * *

Questa breve ricognizione nel campo dei valori, che erano in via d'affermazione all'interno della allora nascente cultura di massa²³, può forse condurci a comprendere meglio l'importanza di certi accenti e dei toni che si cominciarono in parallelo a percepire nella più stretta e tecnica letteratura d'apparato: quella che Daniele Edigati ha per tempo²⁴ sottoposto ad uno scasso investigativo prezioso ed accurato, andando a ritrovare i capitoli inediti dei molti memoriali e delle molte scritture che si apprestarono dagli uffici del *Jurisdiktionsstaat* medico, per dar corpo e nerbo tecnico-giuridico alle istanze di costruzione istituzionale che dentro di esso si alimentavano e si coltivavano.

²⁰ F. PALLAVICINO, *Il corriere svaligiato con la Lettera dalla prigionia, aggiuntavi La semplicità ingannata di suor Arcangela Tarabotti*, cit., lett. 8, § 6.

²¹ T. BOCCALINI, *Ragguagli di Parnaso*, Cent. 1, ragg. 89. 2; ed. Amsterdam, appresso Giouanni Blaeu, 1669, I, 415; ed. G. RUA, Bari, Laterza e figli, 1910-2, I, p. 327. Ove, in definitiva, si disegnava quasi una linea cautamente difensiva delle esecrate teorie del Machiavelli, col dire che i suoi scritti «altro non contengono che quei precetti politici e quelle regole di Stato che ... [furono da lui] cavate dalle azioni di alcuni principi». In modo che «la lezione delle istorie, non solo permessa ma tanto commendata da ognuno, notoriamente ha virtù di convertire in tanti Macchiavelli quelli che vi attendono con l'occhiale politico. Mercè che non così semplici sono le genti, come molti si danno a credere; e si che quei medesimi che con la grandezza degl'ingegni loro hanno saputo investigare i più reconditi secreti della natura, non abbino anco giudicio di scoprire i veri fini che i precipi hanno nelle azioni loro, ancor che artifici grandissimi usino nell'asconderli» (il corsivo è aggiunto). L'assunto tecnicamente ideologico era che la comprovata capacità di investigazione scientifica fondava la capacità umana di osservare, studiare e comprendere i comportamenti politici, appunto come se fossero mèri fatti della natura (cfr., per una prima, sommaria approssimazione al tema dei rapporti tra ideologia e scienza della natura, F. ROSSI-LANDI, *L'ideologia*, Milano, ISEDI, 1978, pp. 119 ss.).

²² T. BOCCALINI, *Ragguagli di Parnaso*, Cent. 2, ragg. 71; ed. Amsterdam, appresso Giouanni Blaeu, 1669, II, pp. 316-7; ed. G. RUA, Bari, Laterza e figli, 1910-2, II, p. 248 (Scrittori d'Italia).

²³ Mi si consenta ancora un rinvio a MONTORZI, *Processi istituzionali*, p. 367, nt. 5 e ss.

²⁴ Già nel suo saggio *Da una raccolta di leggi e bandi alla letteratura "d'apparato" nella Toscana medico-lorenese*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale: studi e ricerche a margine della legislazione toscana raccolta ed illustrata dal dottore Lorenzo Cantini Firenze, 1800-1808*, a cura di M. MONTORZI, ETS, [2006], pp. 93-148, ("Incontri di esperienza e di cultura giuridica", 2).

Occorrerà leggere il sistema connesso secondo una complessa linea d'analisi.

Da una parte vi sarà senz'altro il quadro ambientale, consueto e noto, del *Jurisdiktionsstaat*: del sistema di molteplicità degli ordinamenti giuridici in cui si costruisce il movimentato panorama del Diritto Comune, organizzato da un complesso equilibrio tra consuetudini territoriali e feudali, corporazioni urbane e ordinamenti professionali ed ecclesiastici.

Ma, entro un quadro solo apparentemente statico, s'inserisce la linea dinamica, a tratti dirimponte, dell'instaurazione della signoria politica del Principe, quella di cui s'è sinora percepito l'eco risonante nelle carte dell'ideologia.

È un potere calibrato, per l'appunto, sulle linee giurisdizionali dell'esercizio del mero e del misto imperio, fondato sul monopolio dell'esercizio della forza sanzionatoria di coazione legittima: una forza, la cui costruzione si percepisce in Toscana nei provvedimenti granducali dedicati all'organizzazione della giustizia criminale, in particolare a partire da quella «*Relazione circa la Ruota Criminale e il Magistrato degl'Otto del dì 15. Maggio 1680. ab Inc.*», cui s'affidò il compito di tracciare linee e indole di un primo tentativo granducale – invero, non durato a lungo²⁵ – di vera e propria centralizzazione dell'esercizio della giustizia criminale²⁶.

E non solo si ribadì il carattere *generale* e sostanzialmente *assoluto* (leggi 'istituzionale' e 'statale') del tribunale rotale, chiamato ad «amministrare indifferentemente, e rettamente a *tutti*²⁷ la giustizia, e ... [a] non ricevere da alcuno di qualsivoglia stato, grado, o conditione, raccomandatione, o regali sotto le pene degli statuti, e leggi determinate»²⁸; non solo si intervenne ad avocare al superiore controllo statale la tenuta delle «cassette» dei compensi dei giudici di Rota, sottraendo la percezione sportulare agli usi ed alle consuetudini e prassi tariffarie corporative²⁹; ma anche si arrivò a stimolare il potere granducale a «compilare un libro di Statuti per le materie criminali e miste, giacché il volume terzo degli Statuti di Firenze nella maggior parte impraticabile, e abrogato dalle Leggi state dipoi promulgate, quali sono separatamente stampate che apportano confusione; e così in detto nuovo volume tutte si concilino, e unischino con aggiungere, e riformare quelle che stimeranno necessarie per la forma, e materia de' giudizi, de' titoli, de' delitti ...»³⁰.

In ciò si ripetevano antichi stilemi compilatorî appartenuti già alle raccolte di Giustiniano³¹ e di Rotari³², ma si dava anche voce ufficiale a richieste maturate a suo tempo in seno

²⁵ Sull'episodio della *Rota criminale*, cfr. M. VERGA, *La Ruota criminale di Firenze (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana Medicea tra sei e settecento*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico Regime*, a cura di M. SBRICCOLI - A. BETTONI, Milano, 1993, pp. 179-226.

²⁶ *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, to. XIX, pp. 141-54, Firenze, nella stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, per Fantosini e figlio, 1800-8; rist. digitale a cura di M. MONTORZI, ed. riv. e corretta, Pisa, ETS, 2006.

²⁷ Il corsivo è aggiunto.

²⁸ CANTINI, *Legisl. tosc.*, XIX, cit., p. 147.

²⁹ CANTINI, *Legisl. tosc.*, XIX, cit., p. 143; per esempi di gestione corporativa tariffaria negli uffici rotali fiorentini, cfr. M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del Diritto Comune*, Napoli, 1984, pp. 105 ss.

³⁰ CANTINI, *Legisl. tosc.*, XIX, cit., p. 150r-v.

³¹ Nov. vii, *praef.*: «credimus oportere ... una complecti lege, quae priores omnes et renovet et emendet, et quod deest adiciat, et quod superfluum est abscidat».

³² Roth., *prolog.*, «...Ob hoc considerantes Dei omnipotentis gratiam, necessarium esse prospeximus presentem corrigere legem, quae priores omnes renovet et emendet, et quod deest adiciat, et quod superfluum est abscidat. In unum previdimus volumine complectendum, etc. ...» (*Fontes iuris italici Medii Aevi. V. 1.: in usum academicum collegit, prolegomena praemisit, glossarium addidit Guido Padelletti*, Augustae Taurinorum, sump-

agli stessi officî granducali: come quando, il 30 Settembre 1644, Angiolo Accolti aveva stilato alcuni *Avvertimenti politico-legali al serenissimo Principe Leopoldo dei Medici*³³ – a suo tempo analizzati con qualche moralistica osservazione dal Forti³⁴, e recensiti nei registi bibliografici dell’Inghirami³⁵ –, ove lo scrivente auspicava che tutte le leggi ducali fossero ridotte in un sol volume, riproponendo l’idea, invero non nuova³⁶, di una drastica semplificazione codificatoria della bibliografia normativa incumbente sulle competenze applicative del pratico toscano.

Era un problema politico, in primo luogo, connesso e conseguente all’affermazione di un potere precettivo e sanzionatorio generale nelle mani del Principe: se ne sarebbe coltivata progressivamente l’instaurazione, sia con l’emanazione di normative generali per tutto il Granducato sui tribunali rotali (il ‘Consiglio di Giustizia’ del Granduca)³⁷, sia con l’emanazione di normative pubbliche parimenti generali su materie penali³⁸; sia privatamente, con la redazione, ad opera di pratici ed operatori giuridici, di tavole, raccolte e repertori di legislazione e normazione positiva, che ne rendessero agevole il controllo, l’allegazione ed applicazione, l’interpretazione³⁹.

Ma, forse, la vera, unica semplificazione ed unificazione normativa che ebbe luogo nel Granducato è quella investigata in questa sede da Daniele Edigati, quand’egli ripercorre con metodo ed acribia ricostruttiva il tessuto normativo e pratico in cui si aggiustò il diritto criminale toscano.

A partire, almeno, da quella «mutatione, che si è fatta dal Segretario Orselli in quà della maniera di processare», segnalata nel 1630 dal Segretario degli Otto Giovan Francesco Manadori⁴⁰, il quale avrebbe appunto attribuito all’iniziativa del suo predecessore Taddeo Orselli l’avvio del definitivo abbandono dell’antico stile sommario di processare – addetto, essenzialmente, a procedere «sola facti veritate inspecta» – per l’avvento, invece, di una

tibus E. Loescher, 1877, p. 36; *Monumenta Germaniae historica, Legum IIII*, Hannoverae, impensis bibliopolii aulici hahniani, 1868, § 1, *Edictus Langobardoun*, pp. 1-225, 1-2 in particolare).

³³ Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Mss. Magliabechiani, XXXIX, 1.

³⁴ F. FORTI, *Libri due delle istituzioni di diritto civile accomodate all’uso del foro: opera postuma ...*, Firenze, Cammelli, 1863, v. I, Liii. § xxiv, pp. 499-500.

³⁵ F. INGHIRAMI, *Storia della Toscana compilata ed in sette epoche distribuita ...*, s. I: Poligrafica Fiesolana dai torchi dell’autore, 1841-4, v. 15, p. 3.

³⁶ Mi si consenta di rinviare ancora a MONTORZI, *Fides in rem publicam*, cit., p. 232; ed anche alle garbate critiche di I. BIROCCHI [ID., *Alla ricerca dell’ordine: fonti e cultura giuridica nell’età moderna*, Torino, G. Giappichelli, 2002, p. 270 (Il diritto nella storia)]. Mi limito ad osservare che, anche se simili ed altre proposte di semplificazione e consolidazione normativa erano consapevolmente formulate, esse erano forse ancora ignare del vero problema politico e sociale sotteso a tali iniziative ed alla loro prospettiva di concreta fattibilità: che era quello dell’unificazione del soggetto di diritto, e costituiva il vero elemento pregiudiziale all’avvio di una politica codificatoria, destinata ad affermarsi soltanto in un contesto di carattere radicalmente riformatore o, addirittura, rivoluzionario.

³⁷ G. PANSINI, *La Ruota di Firenze al tempo del Principato mediceo*, in «Atti del III Congresso italiano di Storia del Diritto», *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, II, Firenze, 1967, pp. 533-79.

³⁸ Si pensi alla granducale *Ordinazione universale sopra il Danno Dato del dì 7. Settembre 1688. ab Incarnat.* (CANTINI, *Legisl. tosc.*, XX, cit., pp. 70-9); ma, in ordine alla scarsa definizione dei contorni della condotta di danno dato assunta nell’ambito della normativa «universale» granducale, si veda quanto osservato in M. MONTORZI, *Giustizia in Contado. Studi sull’esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Pisa, Pacini, 1997, p. 76.

³⁹ Una prima ricognizione di questo genere della letteratura forense toscana è stata data da C. MATERAZZI, *Raccolte normative e giurisprudenziali toscane pubblicate fra il 1700 e il 1815, conservate nelle biblioteche e negli archivi toscani*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica*, cit., pp. 229-67.

⁴⁰ Vedi oltre, a p. 63.

più rigorosa aderenza a regole, precetti, riti e forme, che fossero il portato dei precetti che l'autorità granducale aveva introdotto con apposita normazione positiva.

La conseguenza sarebbe stata una graduale e crescente tecnicizzazione del modo di procedere dei rettori territoriali – Edigati, al riguardo, preferisce parlare dell'avvento di un sempre più rigoroso «formalismo»⁴¹ –, frutto in primo luogo del «crescente ingerirsi del potere pubblico in ambito processuale»⁴²: sicché n'esce ulteriormente riaffermato il profilo di *Jurisdiktionsstaat* dell'intero sistema giuridico, in modo che la decisione dei singoli processi non si palesa come il prodotto dell'autonoma potestà giurisdizionale del singolo giudice, ma deve piuttosto essere da questi discussa e trattata come se la soluzione del processo fosse un affare (un «negozio») ch'egli deve direttamente trattare e risolvere con il Granduca⁴³.

Il *Jurisdiktionsstaat* mediceo è dunque il prodotto del *sistema di transazioni deliberative* che, in uno scambio serrato e fittissimo, in un dialogo costante tra rettori periferici ed officî fiorentini, si distribuisce sul territorio del Granducato.

Il percorso d'analisi che, partendo da simili presupposti, si dischiude a Edigati è davvero ben vasto ed articolato, perché conduce ad una particolareggiata ricognizione sia dei singoli istituti processuali (dalla querela, alla denuncia, alla materiale invenzione, sino alle accuse segrete e all'incidenza nella dinamica d'avvio processuale della *publica fama*); sia, addirittura, delle forme, delle garanzie e delle strategie defensionali⁴⁴; sia, infine, di quegli istituti che si palesano come maggiormente influenzati e condizionati dal *ius proprium*, vale a dire la tortura, la prescrizione e la citazione.

Ma l'incontro con tali istituti non è mai il prodotto di un indebito pandettismo d'archivio: al contrario, è lo spazio lasciato ai volti dei segretarî e dei ministri incontrati da Daniele Edigati nelle carte d'archivio, è la voce delle loro istanze e dei «negozi» da loro intrapresi con l'autorità granducale.

Un quadro, la cui movimentata ricchezza restituisce ora un primo, significativo barlume di quel lontano scenario d'apparato.

Pontedera, il 23 luglio 2009

MARIO MONTORZI

⁴¹ Vedi oltre, a pp. 63 ss.

⁴² Oltre, p. 68, nt. 29.

⁴³ Oltre, p. 71.

⁴⁴ Oltre, pp. 205 ss.